

## Patrimoni & Finanza

### IL CASO

# Vendita opere d'arte: quando il Fisco ci mette lo zampino

Imponibili ai fini Irpef le operazioni fatte da professionisti del settore o dagli speculatori occasionali. Salvi i collezionisti. Ma la legge delega di riforma tributaria deve definire meglio il quadro normativo. Non ci sarà bisogno di dichiarazioni

Servizi a cura di **ANDREA DI BARTOLOMEO\***

**L**a legge delega di riforma fiscale (111/2023) ha previsto, tra l'altro, una rivisitazione dell'Irpef. Un ridisegno che interesserà anche chi compra e vende opere d'arte. I dubbi sono molti. Si deve pagare l'Irpef se si vende un quadro della propria collezione comprato all'asta o in una galleria e c'è un guadagno? E c'è anche l'obbligo di pagare l'Iva? E si è soggetti alla tassazione anche se le compravendite sono sporadiche? Vediamo di rispondere a questi interrogativi.

### Regolamentazione

I guadagni ottenuti con la cessione di opere d'arte potrebbero rientrare, a certe condizioni, nella categoria dei «redditi diversi» (articoli 67 e seguenti del Dpr 917/1986, meglio conosciuto come Testo unico dell'imposta sui redditi o Tuir).

La legge delega ha indicato i criteri per regolamentare il trattamento delle plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione e, più in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative.

Nella precedente legislazione era contenuta una specifica norma che imponeva di tassare i guadagni realizzati con operazioni poste in essere con intento speculativo: venivano considerate come speculativi i guadagni qualora il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la cessione fosse non superiore ai due anni (articolo 76 del Dpr 597/1973).

Questa regola non è più in vigore da tempo, lasciando così spazio in que-



**Dal primo luglio è scattata l'aliquota del 5% sulle cessioni fatte da soggetti Iva e sulle importazioni**



sti anni alle interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate e alla giurisprudenza.

## Tentativi

Di qui l'esigenza del legislatore di dettare nuove linee guida. La legge delega ha stabilito che dovranno escludersi da tassazione i casi in cui è assente un intento speculativo e che va previsto l'esonero dei contribuenti da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.

Tra i casi di assenza dall'intento speculativo, e dunque dell'obbligo di pagamento dell'Irpef, la legge delega ha menzionato espressamente solo le ipotesi in cui le opere siano state acquisite a titolo gratuito, per successione o donazione perché la cessione sarebbe da considerarsi una mera trasmissione patrimoniale (non tassabile).

Sarà compito del legislatore delega-

to quello di individuare le ulteriori casistiche per le quali è configurabile l'assenza dell'intento speculativo. La relazione alla legge delega ha individuato solo due altre classi di operazioni non tassabili:

- 1) la permuta con la quale il collezionista riceve un'altra opera in cambio della propria. L'assenza di una monetizzazione evidenzia una finalità meramente artistica/culturale della cessione e non già una finalità lucrativa;
- 2) il reinvestimento, entro un congruo lasso temporale, del corrispettivo realizzato dalla vendita in altri beni rientranti nella disciplina in esame.

Nessuna altra indicazione dalla relazione con riferimento, ad esempio, all'esclusione da tassazione della plusvalenza al decorrere di un certo lasso temporale tra acquisto e vendita, come previsto in passato, prima dell'entrata in vigore del Testo unico delle imposte sui redditi.

## Il fronte dell'Iva

Per quanto riguarda l'Iva, la legge delega (articolo 7, comma 1, lettera e), per rendere più competitivo il mercato dell'arte italiano e sostenere gli operatori di tutta la filiera, costretti a fronteggiare la concorrenza internazionale, ha previsto, quale criterio direttivo cui uniformarsi in recepimento della direttiva Ue n. 2022/542, la riduzione dell'aliquota Iva relativa all'importazione di opere d'arte (che

era ordinariamente fissata al 10%) e relativa alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, (ordinariamente stabilita al 10%, se posta in essere dall'autore e dai suoi eredi/legatari, e al 22% negli altri casi come gallerie, mercanti d'arte).

In recepimento della legge delega è stata introdotta dal primo luglio scorso (articolo 9 del decreto legge 95/2025) l'aliquota Iva del 5% per la generalità delle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione (rispettivamente individuati, dal

punto di vista merceologico, nella Tabella allegata al decreto), ossia per le cessioni da chiunque effettuate (sempre che si tratti di soggetti passivi Iva). L'aliquota del 5% si applica anche alle importazioni di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione e agli acquisti intracomunitari mentre non si applica se viene adottato il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte e da collezione come previsto dal decreto legge 41/95 (il «Regime del margine», che prevede una modalità semplificata di calcolo dell'Iva, mediante scorporo dal margine della vendita).

*\*Socio Biscozzi Nobili Partners*

© RIPRODUZIONE RISERVATA